

COMUNE DI GAMBELLARA
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER
L'UTILIZZO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29.11.2011

ART. 1
Principi generali e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le forme di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi ad istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti, hanno lo scopo primario di offrire a tutti i cittadini l'ambiente idoneo per fare attività sportiva, motoria, culturale e ricreativa, intesa come momento di sviluppo psicofisico, sia come occasione di incontro sociale, compatibilmente con le strutture degli impianti disponibili. In questo senso l'uso pubblico degli impianti è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività garantendo ampio accesso ai cittadini, di ogni età e sesso, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap.

ART. 2
Individuazione degli impianti sportivi oggetto del presente regolamento

1. Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati all'uso pubblico.
2. Gli impianti sportivi del Comune, dei quali in questo regolamento vengono disciplinati l'accesso e l'uso, sono così individuati:
 - a) Impianto sportivo di Via Piave
 - b) Palestra di Via Borgolecco
 - c) Campo da calcio di Via Borgolecco.
3. Il campo da calcio di Via Castello costituisce impianto di quartiere ed è liberamente accessibile a tutti i cittadini gambellaresi residenti, negli orari di apertura fissati dal Comune.
4. La documentazione d'ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa è depositata presso l'Ufficio tecnico comunale, a cui competono gli interventi di manutenzione indispensabili per garantire la funzionalità dell'impianto o per migliorare il servizio offerto.

ART. 3
Soggetti aventi diritto di accesso alle strutture

1. Possono utilizzare gli impianti di cui all'art. 2, rispettando le norme del presente regolamento:
 - a) Amministrazione comunale, per attività proprie;
 - b) Istituti scolastici pubblici, per attività didattiche e non;
 - c) Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal C.O.N.I.;
 - d) Enti di promozione sportiva;
 - e) Associazioni del tempo libero, per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - f) Cittadini gambellaresi residenti, singoli od occasionalmente riuniti in gruppi non riconosciuti;
 - g) Privati, regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.

ART. 4
Periodo di utilizzo degli impianti

1. Le autorizzazioni per l'utilizzo degli impianti sono distinte in:
 - a) "uso annuale": si intende il periodo compreso tra il 1° agosto ed il 30 giugno di ogni anno sportivo;
 - b) "uso temporaneo": si intende l'utilizzo occasionale, anche nel periodo non compreso nell'anno sportivo.
2. Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal

successivo articolo 8 del presente regolamento e saranno autorizzate di volta in volta dal Comune. Resta facoltà del Comune sospendere le attività senza preavviso nel caso in cui si rendessero necessari interventi urgenti di riparazione/ripristino di natura tecnica, non rientranti nella normale manutenzione, oppure quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili.

ART. 5

Modalità di assegnazione e criteri di priorità

1. Al fine della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi e degli orari di fruizione deve essere, in primo luogo, valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.

2. Non potrà in alcun modo essere concesso l'utilizzo degli impianti ad associazioni che, in occasione di precedenti autorizzazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi richiesti o che abbiano pendenze economiche con il Comune.

L'utilizzo degli impianti sportivi spetta in via prioritaria a:

a) Amministrazione comunale stessa, per attività proprie o patrocinate;

b) Istituti scolastici, per attività didattiche e/o correlate;

c) Partite relative a campionati federali nazionali, regionali, provinciali e delle categorie giovanili svolte da società e/o associazioni sportive, affiliate alle federazioni CONI, con sede nel territorio comunale;

d) Svolgimento di allenamenti e/o manifestazioni e tornei da parte di società e/o associazioni sportive, affiliate alle federazioni CONI, con sede nel territorio comunale, che partecipano ai campionati di cui al punto c);

e) Società e/o associazioni sportive con sede nel territorio comunale di Gambellara che effettuano discipline che non prevedono campionati;

f) Iniziative sportive di gruppi amatoriali residenti nel territorio comunale, nonché attività fisico motorie dei singoli cittadini.

3. Subordinatamente alle attività e alle iniziative sportive di cui al comma precedente e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi, compatibilmente con le loro tipologie, possono essere concessi dal Comune, in uso temporaneo, per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, congressi, convegni, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamento.

ART. 6

Criteri per l'affidamento in gestione

1. L'affidamento degli impianti sportivi comunali in gestione avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio comunale, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto

b) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;

c) garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario;

d) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.

2. Il Comune, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del gestore dell'impianto sportivo, stipula con il soggetto risultato affidatario apposita convenzione contenente i criteri per l'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.

ART. 7

Gestione

1. Il Comune si riserva, di norma, nella convenzione un numero di giornate nelle quali promuovere attività sportiva o di simile genere.
2. I concessionari sono tenuti a sostenere le spese di ordinaria amministrazione, quali le forniture di acqua, gas ed energia elettrica, ma nella convenzione di affidamento dell'impianto sportivo si possono stabilire altri criteri di ripartizione delle spese.
3. Il concessionario deve usare l'impianto per attività sportiva e motoria comprese le attività di supporto all'esercizio dello sport (ad esempio sede sociale).
4. Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe approvate dal Comune, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario o dal Comune sulla base di ciò che sarà indicato nell'atto di concessione.
5. Il concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purchè in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
6. Il concessionario deve altresì espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva il Comune dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.
7. Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con compagnia e/o istituti d'assicurazione al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone e cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.
8. Il concessionario deve provvedere alla designazione e formazione degli addetti al servizio antincendio nel rispetto della normativa in vigore.

ART. 8

Presentazione delle domande

1. Per l'uso annuale la domanda di utilizzo, firmata dal responsabile della Società o Gruppo Sportivo, deve essere rivolta al Comune entro il 30 giugno di ogni anno e dovrà contenere:
 - a) La ragione sociale della Società o del Gruppo Sportivo, i dati anagrafici, il recapito del richiedente, comprensivo di un numero telefonico e/o indirizzo e-mail;
 - b) La tipologia e il programma delle attività che si intendono svolgere con un calendario sommario delle stesse.
 - c) L'impegno a stipulare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione una polizza assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni provocati a terzi, alla struttura, ai beni e alle attrezzature installate
 - d) L'obbligo di presenza di almeno un responsabile della Società o del Gruppo durante l'attività;
 - e) L'impegno di rendere i locali nelle stesse condizioni di pulizia e ordine in cui sono stati presi in carico.
2. per l'uso temporaneo la domanda di concessione, firmata dal responsabile della Società o Gruppo Sportivo, dovrà pervenire al Comune con un preavviso di almeno 15 giorni. Le partite di campionato hanno la priorità rispetto alle partite amichevoli o di allenamento.
3. per manifestazioni/altre attività la domanda di concessione, firmata dal responsabile dell'Ente promotore o Società, dovrà pervenire al Comune con un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà contenere:
 - a) La ragione sociale della Società o del Gruppo Sportivo, i dati anagrafici e il recapito del richiedente;
 - b) Il programma delle attività che si intendono svolgere specificando il giorno, l'ora di inizio e di fine;

- c) Una dichiarazione da parte del presidente della Società e del responsabile del Gruppo, di possedere idonea copertura assicurativa di responsabilità civile;
- d) L'obbligo di presenza di almeno un responsabile della Società o del Gruppo durante l'attività richiesta;
- e) L'impegno di rendere i locali nelle stesse condizioni di pulizia e ordine in cui sono stati presi in carico.

ART. 9

Norme generali per l'utilizzo degli impianti

1. Gli utilizzatori degli impianti sportivi di cui al presente regolamento sono responsabili dell'osservanza delle seguenti prescrizioni, oltre che di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali:
 - a) Il soggetto richiedente (singolo o legale rappresentante della società) deve dimostrare di possedere idonea copertura assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni provocati a terzi, alla struttura, ai beni e alle attrezzature installate;
 - b) Il mancato rispetto del regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione all'utilizzo degli impianti;
 - c) Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l'autorizzazione è stata concessa;
 - d) Gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado devono essere accompagnati da un docente che ne provveda, sotto la sua responsabilità, alla sorveglianza;
 - e) E' severamente vietato l'ingresso negli spogliatoi e nella zona destinata alle attività a tutti coloro che non intervengono direttamente alle attività in svolgimento (atleti, allenatori, dirigenti). Eventuali spettatori presenti agli allenamenti o alle partite possono trattenersi nelle tribune o gradinate, ove presenti, e potranno transitare solo nelle zone dove sono ubicati i servizi igienici loro destinati. Le persone autorizzate potranno accedere alla zona destinata alle attività sportive solo se indossano scarpe idonee con suola di gomma che non arrechi danno alla superficie calpestata.
 - f) Gli utenti degli impianti devono essere sempre accompagnati da un responsabile, di norma l'istruttore o altro rappresentante, designato dalla Società o Gruppo Sportivo, che deve essere sempre presente agli allenamenti, alle partite o manifestazioni ed alle relative fasi preliminari e conclusive e che, sotto la sua responsabilità, provveda alla vigilanza delle strutture, garantisca il corretto uso dei locali e dei beni in essi contenuti, prenda in carico le attrezzature e i servizi in uso, faccia osservare scrupolosamente gli orari e segnali all'ufficio tecnico comunale ogni eventuale inconveniente.
 - g) Chi accede alle strutture deve comportarsi civilmente, mantenere un comportamento decoroso ed astenersi da ogni atto che possa provocare danni all'edificio, alle attrezzature e agli arredi, affinché tutti abbiano modo di farne l'uso più proficuo.
 - h) E' fatto divieto assoluto di introdurre negli impianti oggetti che potrebbero provocare danno a persone o cose.
 - i) E' altresì vietato consumare pasti o bevande all'interno delle strutture di cui al successivo punto l).
 - l) Le zone di attività sportiva, i servizi annessi e gli spogliatoi devono essere lasciati in buone condizioni di pulizia e di igiene consoni al rispetto del luogo; a tal fine si ricorda la chiusura di finestre, porte, rubinetti e docce e lo spegnimento delle luci o di altri impianti messi in funzione all'inizio dell'attività sportiva.
 - m) Durante lo svolgimento di manifestazioni di discipline sportive in cui la vigente normativa prescriva la presenza di personale sanitario deve essere assicurato, a totale onere dell'utilizzatore, un adeguato servizio di pronto soccorso.
 - n) E' fatto obbligo alle società o associazioni sportive di stipulare una polizza assicurativa in favore dei propri associati a fronte di eventuali incidenti e danni che dovessero loro derivare nell'esercizio della pratica sportiva nonché a fronte di eventuali danneggiamenti provocati dagli stessi o da terzi all'impianto e a quanto ivi contenuto.

- o) Il materiale e le attrezzature in dotazione ai singoli impianti possono essere utilizzati dalle singole associazioni che si assumeranno l'onere della loro risistemazione; l'utilizzo e il deposito di proprie attrezzature dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione, la quale non si assume responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti.
- p) E' possibile esporre manifesti di qualunque tipo o striscioni pubblicitari rimovibili, negli spazi individuati dal Comune.
- q) In tutti gli impianti comunali è assolutamente vietato fumare: i contravventori saranno puniti secondo la normativa vigente.
- r) E' vietato introdurre negli impianti sportivi comunali qualsiasi tipo di animale.

ART. 10
Manutenzione ordinaria

1. I concessionari sono tenuti in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti, come meglio specificato nella convenzione. Per interventi più complessi che richiedono l'ausilio di ditte esterne o di particolari attrezzature il Comune interverrà direttamente.

ART. 11
Manutenzione straordinaria

1. Il Comune provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.
2. I concessionari sono tenuti a comunicare tempestivamente anomalie e malfunzionamenti delle strutture concesse per consentire un rapido intervento.

ART. 12
Attrezzature e beni mobili

1. E' fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto del Comune nel rispetto di tutte le norme di edilizia ed urbanistica vigenti.
2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune ai concessionari può da questi a qualsiasi titolo essere alienata o distrutta.
3. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi di volta in volta.

ART. 13
Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate, che richiedano l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione, montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie, senza arrecare nessun danno alla struttura stessa.
2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di autorizzazione all'uso della struttura, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché apposita dichiarazione che sollevi il Comune da ogni responsabilità civile e penale. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque

immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente deve dare comunicazione all'Ufficio tecnico comunale per consentire l'eventuale verifica delle condizioni dell'impianto.

ART. 14 ***Responsabilità civile***

1. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o furti o incidenti a persone o cose che dovessero verificarsi durante le attività sportive direttamente gestite dal richiedente o comunque durante le ore di attività loro assegnate.
2. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali ammanchi di vestiario o valori, anche nelle zone adiacenti alle strutture (es. parcheggi).
3. Gli utenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di accertare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
4. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso da terzi, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale sulle strutture medesime causi danno alla funzionalità degli stessi.
5. Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione direttamente al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.

ART. 15 ***Funzioni di controllo***

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti sportivi a mezzo di propri operatori.
2. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno.
3. Il Comune svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti e esibendo le opportune documentazioni.
4. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa competere al Comune, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro 5 giorni, alle disposizioni impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà del Comune.
5. Il Comune si riserva la revoca dell'autorizzazione rilasciata in caso di ripetute violazioni al presente regolamento, previa contestazione scritta con raccomandata a.r.

ART. 16

Tariffe per l'uso degli impianti

1. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte dei richiedenti, il pagamento di un corrispettivo stabilito sulla base di tariffe differenziate per tipo di impianto, approvate annualmente dalla Giunta comunale, nell'ambito della definizione dei costi e dei servizi pubblici comunali a domanda individuale.
2. La Giunta comunale può deliberare l'autorizzazione gratuita all'uso degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico. Le scuole usufruiscono gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno messe a loro disposizione in base ad accordi da convenirsi tra dirigente scolastico e Comune.

ART. 17

Modalità di riscossione

1. I conteggi delle competenze dovute saranno effettuati e comunicati ai soggetti interessati dall'Ufficio tecnico comunale.
2. Il soggetto assegnatario di autorizzazione per uso annuale è tenuto al versamento dell'intero corrispettivo in caso di mancato utilizzo, anche parziale, della struttura sportiva, se non preventivamente comunicato per iscritto al Comune con raccomandata a.r.. Su tali richieste, adeguatamente motivate, il Comune si riserva la facoltà di concedere una riduzione del corrispettivo dovuto.
3. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva, a seguito di autorizzazione per uso temporaneo, per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti e previa valutazione da parte del Comune, il versamento effettuato potrà essere eventualmente rimborsato.
4. In caso di mancato pagamento del canone dovuto senza motivazione, l'Ufficio tecnico comunale provvederà ad inviare apposito sollecito all'utente moroso, tramite raccomandata a.r., con invito al pagamento entro 15 giorni. Trascorso tale termine, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, verrà applicato alla somma l'interesse di mora e si provvederà al recupero della somma dovuta, nelle forme coattive previste dalla legge.

ART. 18

Revoca dell'autorizzazione all'uso

1. Comportano la sospensione o la revoca della autorizzazione annua:
 - a) Il mancato pagamento del corrispettivo dovuto entro il termine previsto dal Comune, fatte salve eccezionali deroghe autorizzate dal Comune stesso, come sopra specificato;
 - b) La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento, contestate secondo le modalità di cui all'articolo 15;
 - c) La violazione di norme penali.

ART. 19

Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Copia del presente regolamento sarà affissa presso le bacheche presenti nei singoli impianti sportivi, sarà tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicata sul sito web comunale www.comune.gambellara.vi.it.

ART. 20
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le vigenti norme statali, regionali e comunali.